

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/1964** (ECLI:IT:COST:1964:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **09/06/1964**; Decisione del **09/06/1964**

Deposito del **23/06/1964**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2175**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 9 GIUGNO 1964

Deposito in cancelleria: 23 giugno 1964.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 157 del 27 giugno 1964.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 30 dicembre 1963 dal Consiglio comunale di Pizzo su ricorsi di Vinci Francesco ed altri contro Antonetti Domenico ed altri, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione del 30 dicembre 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;

che non c'è stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 92 del 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione, con motivazione che si riferisce espressamente al diritto di difesa consacrato nell'art. 24 della Costituzione;

che questa Corte con ordinanza n. 8 del 1964 ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. 82 e 83 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

che motivi analoghi a quelli proposti dal Consiglio comunale di Pizzo sono stati prospettati ed esaminati nelle cause conclusesi con le predette decisioni;

che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrate per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, T. U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, con la deliberazione 30 dicembre 1963 del Consiglio comunale di Pizzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.